



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 119 del 1° giugno 2017

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali**:

- n. 162/A del 26 maggio 2017 – **elezione del Comitato di Presidenza della F.I.G.C.**;
- n. 163/A del 26 maggio 2017 – **criteri ripescaggi Campionati Professionistici 2017/2018**;
- n. 164/A del 26 maggio 2017 – **criteri tesseramento calciatori extracomunitari**;
- n. 165/A del 26 maggio 2017 – **termini e disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2017/2018 per società di Serie A, B e Divisione Unica Lega Pro**;
- n. 166/A del 26 maggio 2017 – **termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra Società del Settore Dilettantistico e fra queste e Società del Settore Professionistico, da valere per la stagione sportiva 2017/2018**;
- n. 167/A del 26 maggio 2017 – **modifica art. 48 bis N.O.I.F. – “Commissione Federale per la promozione e lo sviluppo del Calcio Femminile”**;
- n. 168/A del 26 maggio 2017 – **sanzioni per atti di violenza nei confronti dei direttori di gara**;
- n. 169/A del 26 maggio 2017 – **modifica art. 16 C.G.S. – “Poteri disciplinari”**;
- n. 170/A del 26 maggio 2017 – **modifica art. 90, comma 4, N.O.I.F. – “Sanzioni”**;
- n. 171/A del 26 maggio 2017 – **integrazione normativa Licenze Nazionali Serie A 2016/2017**;
- n. 172/A del 26 maggio 2017 – **composizione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico**;
- n. 174/A del 26 maggio 2017 – **revoca dell'affiliazione alla fallita U.S. Latina Calcio S.r.l.**;
- n. 137/CFA del 30 maggio 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**;
- n. 180/AA del 31 maggio 2017 – **delibere di diretto interesse del C.R. Campania**.

* * * * *

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **documenti** della L.N.D.:

- **Comunicato Ufficiale n. 333 del 29 maggio 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno dei quarti di finale e programma delle gare di semifinale della fase nazionale del Campionato Juniores Dilettanti**;

- Comunicato Ufficiale n. 334 del 30 maggio 2017 – risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del primo turno e programma delle gare del secondo turno degli spareggi nazionali tra le seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza 2016/2017;
- Comunicato Ufficiale n. 348 del 31 maggio 2017 – CU 6BS – Campionato Nazionale di Serie A: modalità di svolgimento e formazione delle classifiche.

* * * * *

RIUNIONI CON LE SOCIETÀ DEL CALCIO A CINQUE

NAPOLI – LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017

COMITATO CAMPANIA S.G.S. – VIA STRETTOLA SANT'ANNA ALLE PALUDI, 115

Lunedì 5 giugno 2017, il C.R. Campania ha organizzato due riunioni riservate alle società di Calcio a Cinque Serie C2 e di Calcio a Cinque Femminile, per analizzare le problematiche inerenti le specifiche attività, in ordine alla nuova stagione sportiva.

Esse si terranno come segue:

LUNEDÌ 5 GIUGNO 2017 – NAPOLI – COMITATO SGS CAMPANIA – SALA RIUNIONI
ORE 16.00: SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE SERIE C2;
ORE 18.00: SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE.

Le riunioni saranno coordinate dal Responsabile Regionale del Calcio a Cinque, **Antonio Sarnelli**

Le società sono invitate ad intervenire.

* * * * *

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE**

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

SCISSIONI INTERNE AD UNA SOCIETÀ

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE – **disciplinata dall'art. 2500 Sesties del Codice Civile (atto notarile)**

TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE (ASSOCIAZIONI **RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE) A SOCIETÀ DI CAPITALI. - Delibera** **di trasformazione adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e** **segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale (atto notarile)**

ADEGUAMENTO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

CON LA QUALIFICA DILETTANTISTICA

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed, in più, integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello, predisposto dalla F.I.G.C. in carta autocopiante (disponibile presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto dal Legale Rappresentante, dovranno **pervenire** al C.R. Campania **entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 22 giugno 2017**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini che saranno fissati e pubblicati su questo C.U., al Presidente Federale. **Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania (presso gli Uffici di via Strettola Sant'Anna alle Paludi il martedì ed il giovedì dalle ore 10 alle ore 16) con decorrenza da martedì 6 giugno 2017.**

Le istanze non potranno essere rimesse direttamente né alla L.N.D. né alla F.I.G.C., essendo prescritto il **preventivo** parere del Comitato Regionale di appartenenza.

Trascorso il termine di giovedì 22 giugno 2017, le domande di cui sopra che perverranno a questo C.R. Campania incomplete, saranno archiviate.

Di seguito, si indicano le disposizioni da seguire per il deposito delle istanze di cui innanzi:

1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 15, delle N.O.I.F., riepilogate nella nota sotto-indicata:

- la domanda di affiliazione deve essere inviata **utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2017-2018;**
- tutte le copie debbono essere debitamente compilate, con particolare riferimento **agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. ed indirizzo e-mail compresi) e alla data di presentazione della domanda al Comitato;**
- trattandosi di carta chimica, le due copie sottostanti debbono essere leggibili;
- il timbro **deve riportare** la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto;

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite per l'eventuale regolarizzazione.

2. FUSIONI

Le domande di fusione tra due o più Società dovranno essere corredate da:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** delle Società che richiedono la fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorgente dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal **nuovo** Atto costitutivo e dal **nuovo** Statuto sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l'esistenza di altra società con **identica o simile denominazione comporta, per la società sorgente, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione;**
- le delibere delle Società inerenti la fusione **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.** e dovranno pervenire al **C.R. Campania entro e non oltre il 22 giugno 2017, per l'inoltro alla L.N.D.** Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla fusione sarà inserito nel sistema AS400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti.

3. SCISSIONI

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione). **Il nuovo numero di codice della Società sorgente dalla scissione verrà inserito nel sistema AS 400 direttamente dal CED della Lega Nazionale Dilettanti;**
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque:

elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- la delibera della Società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le fusioni e le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20, comma 7, delle N.O.I.F.

4. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Le domande in oggetto dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo **originario**;
- statuto sociale **con la nuova denominazione**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo **originario** e dallo **statuto sociale aggiornato della Società**;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione.

5. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cfr. art. 18 N.O.I.F.**).

Le modalità sono le stesse riportate al precedente punto 4).

6. CAMBI DI SEDE SOCIALE

Possono essere richiesti soltanto se il trasferimento di sede in altro Comune è confinante con quello di provenienza della Società (**cf. art. 18 N.O.I.F.**).

Possono essere richiesti soltanto da Società affiliate alla F.I.G.C. da almeno due Stagioni Sportive e che, nelle due Stagioni precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune o non siano state oggetto di fusione, di scissione o di conferimento d'azienda.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la domanda sia inoltrata entro il **5 luglio 2017**, antecedente all'inizio dell'attività agonistica.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La procedura corretta della **trasformazione** da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 sexies del Codice Civile.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON RICONOSCIUTE A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al **5 Luglio** successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cf. art. 17, N.O.I.F.), corredata **dal verbale dell'Assemblea che ha deliberato la trasformazione**, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile e dello Statuto Sociale, con la nuova denominazione.

Non va dimenticato di accludere anche l'atto costitutivo della società prima della trasformazione.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 4).

La trasformazione deve essere comunque deliberata al termine dell'attività ufficiale annuale svolta dalle singole Società o Associazioni.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

Si precisa che tutte le richieste relative alle istanze sopra indicate dovranno pervenire alla segreteria del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., **entro il 20 giugno 2017, per essere inoltrate alla Segreteria della L.N.D.** al fine di consentire, in tempo utile, il successivo inoltro alla Segreteria Federale.

* * * * *

SERVIZIO PRONTO AIA: UTENZA TELEFONICA N. 3499828405

Dalla giornata di gare del 9 ottobre prossimo sarà attivato il servizio **Pronto AIA** per le gare dei Campionati Regionali 2016/2017 di Prima Categoria, Seconda Categoria ed Attività Mista.

Le società potranno contattare l'utenza telefonica indicata in epigrafe, **da 45 a 30 minuti prima dell'orario d'inizio della gara**, dopodiché essa sarà spenta.

* * * * *

NORME COMUNI ALLE GARE DEI *PLAY-OFF* DEI *PLAY-OUT*

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 57, comma 2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l'incasso sia trattenuto dalla società che ospita ed organizza la gara e che il costo del titolo d'ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente.

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di *play-off* e di *play-out*, si rimanda agli artt. 17, 18, 19, 22 e 46 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché al Comunicato Ufficiale n. 81/A del 23 novembre 2016 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016 di questo C.R.

Nell'ipotesi di eventuali reclami con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* o di *play-out*, sarà atteso l'esito dei reclami medesimi fino alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, ma non, per evidenti motivi di tempestività, quello di eventuali Organi succedanei.

* * * * *

***PLAY-OFF* *PLAY-OUT* DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i *play-off* ed i *play-out* delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti:

ART. 19 C.G.S. ... omissis ...

ART. 19 C.G.S., COMMA 13.

Per le sole gare di *play-off* e di *play-out* della Lega Nazionale Dilettanti:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di *play-off* e *play-out*,

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis ... Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di *play-off* e *play-out* devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell'ultima giornata di Campionato, devono essere scontate nei *play-off* o *play-out*.

* * * * *

AUTORIZZAZIONI EX ART. 34 N.O.I.F.

Il Presidente del C.R. Campania, vista l'istanza prodotta, valutata la documentazione esibita, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ex art. 34, comma 3, N.O.I.F., con decorrenza **dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale (ferma restando la responsabilità esclusiva delle rispettive società, come di seguito indicate, in ordine alla titolarità effettiva del tesseramento)**, per i seguenti calciatori:

Società	Cognome	Nome	Data di Nascita	Scadenza Aut.ne
VIRTUS PARTENOPE	LA MANNA	CATERINA	25.12.2002	08.09.2017

CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI REGIONALI DI PRIMA CATEGORIA E CALCIO FEMMINILE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le classifiche dei Campionati indicati in epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati di cui innanzi, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni:

- redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in originale e trasmesso a mezzo fax al C.R. Campania;

- enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia esatto..."; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, in riferimento alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del punteggio in classifica, attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.);

- recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 12.00 di sabato 3 giugno 2017 (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se effettuata a mezzo raccomandata).

* * * * *

SOSPENSIONE FINO AL 30 GIUGNO 2017 DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DI DOTAZIONE ED USO DEI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI - CORSI DI FORMAZIONE

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede **l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.**

Nonostante la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni di dotarsi di defibrillatori, disposta dal Ministro della Salute, il C.R. Campania, in collaborazione con il "CONI Scuola Regionale dello Sport in Campania" e con il Comitato Regionale CONI della Campania, ha previsto di organizzare dei Corsi di Formazione per l'uso dei defibrillatori semiautomatici.

Le Società che intendano presentare domanda di partecipazione al Corso di cui innanzi devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero **081 / 2449021, al fine di dell'attivazione del Corso medesimo.**

La quota d'iscrizione per la partecipazione al Corso è fissata in € 80 (oltre IVA, se dovuta)

Il Corso avrà inizio appena raggiunto il numero minimo di 24 unità.

* * * * *

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

(NON HA VALORE IL CARTELLINO PROVVISORIO STAMPATO DALLA PAGINA WEB)

Si ricorda che, come più volte pubblicato sul Comunicato Ufficiale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 61 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., prima dell'inizio della gara il Dirigente accompagnatore **deve** presentare all'arbitro le tessere dei calciatori o l'**ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C.**, unitamente ai documenti d'identificazione e ad un elenco (cd. "distinta di gara"), redatto in duplice copia, nel quale devono essere annotati "*i nominativi dei calciatori, del Capitano e del Vice Capitano, del Dirigente accompagnatore ufficiale, del dirigente addetto agli ufficiali di gara e di tutte le persone che possono accedere al recinto di giuoco, con la indicazione delle relative tessere o della matricola del tabulato*".

In considerazione di quanto innanzi, **si comunica che è stato richiesto all'Associazione Italiana Arbitri di far verificare dai singoli Arbitri, prima dell'inizio di ogni gara, il rispetto di quanto previsto dal richiamato art. 61 N.O.I.F., annotando nel relativo rapporto di gara, ai fini dell'adozione delle relative sanzioni disciplinari, ogni comportamento contrario.**

Per quanto sopra, pertanto, **si dispone che tutte le Società** che non lo avessero ancora fatto debbano richiedere all'Ufficio Tesseramento o, in alternativa, **provvedano a stampare dalla propria area riservata "web" il tabulato dei propri calciatori tesserati.**

* * * * *

UTILIZZO DELLA P.E.C. DA PARTE DELLE SOCIETÀ

Le società che intendono inoltrare le comunicazioni indirizzate al C.R. Campania, attraverso l'utilizzo della casella p.e.c. assegnata, dovranno inoltrarla esclusivamente al settore di attività competente. Non saranno prese in considerazione comunicazioni inoltrate a più indirizzi. **La comunicazione potrà essere inoltrata solo dopo che la società ha richiesto (e ricevuto l'ok) l'indirizzo pec.**

Di seguito si riepilogano gli indirizzi p.e.c. dei diversi settori di attività:

COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI

presidenza@pec.lndcampania.it

segreteria@pec.lndcampania.it

ATTIVITÀ AGONISTICA ED AMATORIALE

campionati@pec.lndcampania.it

att.amatoriale@pec.lndcampania.it

calcioacinqe@pec.lndcampania.it

calciofemminile@pec.lndcampania.it

UFFICIO TESSERAMENTI

tesseramenti@pec.lndcampania.it

CONTABILITÀ ED AMMINISTRAZIONE

contabilita@pec.lndcampania.it

fornitori@pec.lndcampania.it

ORGANI GIUSTIZIA SPORTIVA

gst@pec.lndcampania.it (per il Giudice Sportivo Territoriale)

tft@pec.lndcampania.it (per il Tribunale Federale Territoriale)

csat@pec.lndcampania.it (per la Corte Sportiva Appello Territoriale)

PER AFFILIAZIONI E MODIFICHE SOCIETARIE

affiliazioni.aggsocieta@pec.lndcampania.it

Per ottenere la casella p.e.c. le Società devono scaricare dalla sezione "moduli" sul sito del Comitato l'apposita richiesta e farla pervenire, debitamente timbrata e sottoscritta, unitamente a copia del documento di identità del legale rappresentante, alla Segreteria del C.R. Campania.

* * * * *

TRASFERIMENTO UFFICI DEL C.R. CAMPANIA – L.N.D.

Con decorrenza 8 agosto 2016, gli Uffici del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. si sono trasferiti presso il "Centro Direzionale" di Napoli, in via G. Porzio, 4 – isola G2 – CAP 80143.

I numeri di telefono e fax per contattare gli **UFFICI DEL C.R. CAMPANIA** sono i consueti:

TELEFONO: 081 5537216
FAX: 081 5544470.

Di seguito, si indicano, gli orari di ricevimento del pubblico:

MARTEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00
GIOVEDÌ: dalle ORE 15.00 alle ORE 18.00.

Nella sede di via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 restano gli Uffici del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, del Calcio a Cinque, del Calcio Femminile, dell'Attività Ricreativa e della Delegazione Provinciale di Napoli.

I numeri di telefono e fax per contattare gli Uffici di Strettola Sant'Anna alle paludi sono i seguenti:

SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA:

TELEFONO: 081 2449030
FAX: 081 2449021.

CALCIO A CINQUE:

TELEFONO: 081 2449020
081 2449021.

CALCIO FEMMINILE:

TELEFONO: 081 288188
081 2449021.

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI:

TELEFONO: 081 288188
FAX: 081 2449023.

Per inoltrare istanze o reclami agli **UFFICI DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA TERRITORIALE** utilizzare esclusivamente il seguente numero di fax:

FAX: 081 202842.

* * * * *

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GARE DEI PLAY-OFF E PLAY-OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Si richiama l'attenzione delle società sul testo del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 81/A del 23 novembre 2016, relativo all'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare dei play-off e dei play-out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in allegato al C.U. n. 49 del 24 novembre 2016, di questo C.R. (C.U. n. 151 della L.N.D.).

Modifiche al programma gare del 3 – 4 giugno 2017

Di seguito si pubblica il programma delle gare in calendario nella giornata di gare di cui all'epigrafe, con il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni:

- Gare del primo turno dei *play-off* e dei *play-out* del Campionato Regionale di Prima Categoria;
- trentesima giornata del Campionato di Calcio Femminile.

Tutte le gare elencate si disputeranno **domenica 4 giugno 2017**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 3 giugno 2017**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

ORARIO FEDERALE: 16.30

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2016/2017

GARE DI PLAY-OFF PLAY-OUT

Di seguito si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* e dei *play-out* del *Campionato Regionale di Prima Categoria 2016/2017*. Fatta salva l'ipotesi di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva, con potenziale incidenza sulle gare di *play-off* e/o *play-out* medesimi, esse saranno disputate come segue:

PLAY OFF:

PRIMO TURNO: domenica 4 giugno 2017 – ore 16.30

Girone A

2 ^a contro 5 ^a VIRTUS LIBURIA	VIRTUS AFRAGOLA SOCC. NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a NUOVA BOYS CAIVANESE	NAPOLI NORD V. PAPA – CARDITO (ORE 18)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società VIRTUS LIBURIA.

Girone B

2 ^a contro 5 ^a TEANO CALCIO 1939	POLISPORTIVA VOLTURNO G. Garibaldi – TEANO
3 ^a contro 4 ^a PAOLISI 2000	MONTESARCHIO PAOLISI

Girone C

2 ^a contro 5 ^a CASAMARCIANO	INTERCAMPANIA NON GIOCASI (°)
3 ^a contro 4 ^a PER SAN MARZANO	S. VINCENZO UNITIS NON GIOCASI (°°)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società CASAMARCIANO.

(°°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei *play-off* la società PER SAN MARZANO.

Girone D

2 ^a contro 5 ^a ABELLINUM CALCIO 2012	SPORTING ARIANO 2006 NON GIOCASI (*)
3 ^a contro 4 ^a LACEDONIA	POLISPORTIVA CALITRI NON GIOCASI (*)

(*) le due gare non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata quale seconda classificata la società ABELLINUM CALCIO 2012.

Girone E

2^a contro 5^a PONTICELLI PLA JANUM NON GIOCASI (°)
3^a contro 4^a SAN PIETRO NAPOLI TORRESE NON GIOCASI (°°)

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società PONTICELLI.

(°°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la terza e la quarta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società SAN PIETRO NAPOLI.

Girone F

2^a contro 5^a CENTRO STORICO SALERNO SIMONE FIERRO F.C. NON GIOCASI (°)
3^a contro 4^a OLYMPIC SALERNO CLUB GIOVENTÙ TRAMONTI A. BOLOGNESE – CAPEZZANO

(°) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata al secondo turno dei play-off la società CENTRO STORICO SALERNO.

Girone G

2^a contro 5^a GREGORIANA PATTANO 1996 NON GIOCASI (*)
3^a contro 4^a SASSANO CALCIO REAL CAFASSO 100 NON GIOCASI (*)

(°) le due gare non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la terza classificata, pari o superiore ai dieci punti; qualificata quale seconda classificata la società GREGORIANA.

SECONDO TURNO: domenica 11 giugno 2017 – ore 16.30

Girone A

----- VIRTUS LIBURIA Vincente 3^a contro 4^a TRENTOLA DUCENTA

Girone B

----- Vincente 2^a contro 5^a Vincente 3^a contro 4^a campo migliore classificata

Girone C

----- CASAMARCIANO PER SAN MARZANO CASAMARCIANO

Girone D

----- qualificata quale seconda classificata la società ABELLINUM CALCIO 2012

Girone E

----- PONTICELLI SAN PIETRO NAPOLI G. ASCARELLI – PONTICELLI

Girone F

----- CENTRO STORICO SALERNO Vincente 3^a contro 4^a R. SETTEMBRINO – FRATTE – SA

Girone G

----- qualificata quale seconda classificata la società GREGORIANA

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: domenica 18 giugno 2017 – ore 16.30

Per la determinazione delle cinque società, che, tra le sette seconde classificate (una per ognuno dei sette gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2016/2017, all'esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2017/2018, saranno disputate due gare di *spareggio-promozione*, come di seguito specificato:

va premesso che:

A) **LE TRE SOCIETÀ IN MIGLIORE POSIZIONE DI CLASSIFICA TRA LE SETTE QUALIFICATE** (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), **ACQUISIRANNO IN MODO DIRETTO IL TITOLO SPORTIVO PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2017/2018**; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate"; b) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

B) **le altre quattro società**, vincenti le gare dei "Play-off", o considerate vincenti, come dalla normativa, **saranno suddivise, in due abbinamenti**:

ABBINAMENTO 1: la società in quarta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in peggiore posizione di classifica (settima) tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

ABBINAMENTO 2: la società in quinta posizione di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, contro la società in penultima posizione (sesta) di classifica tra le sette qualificate (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell'ordine: a) del miglior quoziente: "Punti conseguiti / gare giocate"; b) differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato; c) maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato; d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate;

- le società di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un'unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, tra le due società abbinatae, **la gara di ciascuno dei due abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà conseguito il maggior quoziente "Punti conseguiti / gare giocate" (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare giocate = quoziente 2,25. In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 2,25), a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell'ordine:**

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il valore numerico, che risulterà quale differenza tra reti segnate e subite nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*

- **del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra:** a) *il numero di reti segnate nell'intero Campionato;* b) *il numero delle gare giocate;*

- *in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate.*

- in caso di parità, al termine di ognuna delle **due** gare degli **abbinamenti (1., 2.)**, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE;**

- al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera C), in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*), a conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell'applicazione dei criteri, di cui alla medesima lettera c);

Le due società vincenti le gare, di cui agli abbinamenti (1., 2.) della lettera B), o considerate vincenti, come dalla normativa, acquisiranno il titolo sportivo per l'ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 2017/2018.

PLAY OUT:

GIRONI (B – D – F) A 16 SQUADRE

TURNO UNICO: domenica 4 giugno 2017 – ore 16.30

Girone B

12 ^a contro 15 ^a	SAN NICOLA CALCIO 2009	FOGLIANISE	NON GIOCASI (**)
13 ^a contro 14 ^a	ATLETICO SAN MARCO EV.STA	AMOROSI	TORRE – SANTA MARIA A VICO

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018 la società SAN NICOLA CALCIO 2009; **RETROCEDE** al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018 la società **FOGLIANISE**.

Girone D

12 ^a contro 15 ^a	FONTANAROSA A. FORTUNATO	CENTRO STORICO AVELLINO	NON GIOCASI (**)
13 ^a contro 14 ^a	VOLTURARA TERMINIO	FRIGENTO A.S.D.	VOLTURARA IRPINA

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018 la società FONTANAROSA A. FORTUNATO; **RETROCEDE** al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018 la società **CENTRO STORICO AVELLINO**.

Girone F

12 ^a contro 15 ^a	VIGNALE CALCIO 2009	ACERNO CALCIO	G. GIANNATASIO – GIFFONI SEI CASALI
13 ^a contro 14 ^a	REAL BELLIZZI	POLISPORTIVA BARONISSI	NUOVA PRIMAVERA – BELLIZZI

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Le società perdenti il rispettivo incontro di play-out, o considerate perdenti, come dalla normativa, saranno classificate, rispettivamente, al terzultimo posto e/o al penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2017/2018.

GIRONI (A – C – E – G) A 15 SQUADRE

PRIMO TURNO: domenica 4 giugno 2017 – ore 16.30

Girone A

11 ^a contro 14 ^a	CARDITO CALCIO	JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	V. PAPA – CARDITO (ORE 16)
12 ^a contro 13 ^a	REAL FRATTAMINORE	SAN SEBASTIANO F.C.	P. BORSELLINO – VOLLA

Girone C

11 ^a contro 14 ^a	REAL PONTECAGNANO F.	SIRIGNANO 1963	CASTEL SAN GIORGIO
12 ^a contro 13 ^a	TEORA	IL MANDAMENTO	SAN MICHELE DI SERINO

Girone E

11 ^a contro 14 ^a	BARRESE F.C.	SPORTING CAMPANIA	NON GIOCASI (**)
12 ^a contro 13 ^a	VIRTUS S. ANTONIO ABATE	REAL SANT'AGNELLO	NON GIOCASI (***)

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018 la società BARRESE F.C.; **la società SPORTING CAMPANIA va al secondo turno play-out.**

(***) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quartultima e la terzultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018 la società VIRTUS S. ANTONIO ABATE; **la società REAL SANT'AGNELLO va al secondo turno play-out.**

Girone G

11 ^a contro 14 ^a	HERAJON	NUOVA SAN VITO SAPRI	NON GIOCASI (**)
12 ^a contro 13 ^a	ROFRANO	FI.PE	ROFRANO

(**) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la quintultima e la penultima classificata, pari o superiore ai dieci punti: conserva il titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Prima Categoria 2017/2018 la società HERAJON; **la società NUOVA SAN VITO SAPRI va al secondo turno play-out.**

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

SECONDO TURNO: domenica 11 giugno 2017 – ore 16.30

Girone A

----- Perdente 11^a contro 14^a Perdente 12^a contro 13^a campo migliore classificata

Girone C

----- Perdente 11^a contro 14^a Perdente 12^a contro 13^a campo migliore classificata

Girone E

----- REAL SANT'AGNELLO SPORTING CAMPANIA SANT'AGNELLO (a porte chiuse)

Girone G

----- Perdente 12^a contro 13^a NUOVA SAN VITO SAPRI campo migliore classificata

In caso di parità al termine della gara, **SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE.**

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato (anche a seguito della compilazione della cosiddetta *classifica avulsa*) a conclusione della stagione regolare.

La società perdente (per ognuno dei quattro gironi, A – C – E – G) la gara di cui innanzi, o considerata perdente, come dalla normativa, sarà classificata al penultimo posto e, conseguentemente, retrocederà al Campionato Regionale di Prima Categoria 2017/2018.

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO SORRENTO 2016	PRATER CLUB NAPOLI	R	04/06/2017 10:30	ITALIA	SORRENTO	VIA CALIFANO,7
LE STREGHE BENEVENTO C.F.	SANT EGIDIO FEMMINILE	R	03/06/2017 16:30	MELLUSI 1	BENEVENTO	VIA CALANDRA
NAPOLI C.F.M. COLLANA	FEMMINILE PONTECAGNANO	R	03/06/2017 16:00	DENZA	POSILLIPO	VIA TITO LUCREZIO
NAPOLI DREAM TEAM	FRATTESE S.R.L.	R	03/06/2017 18:30	GREEN SPORT EX SCARFOGLIO	POZZUOLI	VIA ANTINIANA,119
SPORTING GIRLS NOCERINA	IRPINIA SPORT	R	06/06/2017 16:30	PAPA WOJTLA	NOCERA SUPERIORE	FRAZ. PECORARI
VIRTUS PARTENOPE	REAL SALERNITANA FEMMINIL	R	03/06/2017 16:30	S. MICHELE EX CARAFA	TAVERNANOVA	USCITA VIA FILICHITO TRAV. CARAFA

RISULTATI GARE DEL 27 – 28 MAGGIO 2017

PRIMA CATEGORIA

GIRONE A - 15 Giornata - R		
ALBANOVA CALCIO	- REAL FRATTAMINORE	1 - 1
ATHLETIC POGGIOMARINO	- FULGOR SANGIORGIO	2 - 0
CRAL FINCANTIERI STABIA	- VIRTUS AFRAGOLA SOCCER	6 - 7
NAPOLI NORD	- COMPRENS. CASALNUOVESE	6 - 6
NUOVA BOYS CAIVANESE	- JUNIOR SAN CIPRIANO 2005	5 - 3
REAL SAN GENNARELLO	- CASAVATORE CALCIO	4 - 5
VIRTUS LIBURIA	- CARDITO CALCIO	2 - 0

GIRONE B - 15 Giornata - R		
FOGLIANISE	- VITULANO	1 - 2
LIBERTAS S. MARCO TROTTI	- ATLETICO SAN MARCO EV.STA	5 - 1
MONTESARCHIO	- SAN NICOLA CALCIO 2009	2 - 1
PAOLISI 2000	- POLISPORTIVA VOLTURNO	3 - 2
PUGLIANELLO	- DUGENTA	3 - 0
REAL S. FELICE A CANCELLO	- REAL CAMPOLI	3 - 0
SAN MARCO EVANGELISTA	- RIONE LIBERTA	3 - 0
TEANO CALCIO 1939	- AMOROSI	6 - 0

GIRONE C - 15 Giornata - R		
IL MANDAMENTO	- SPORTING DOMICELLA	3 - 2
INTERCAMPANIA	- TEORA	5 - 0
MONTEFORTE	- REAL PONTECAGNANO FAIANO	1 - 1
PIANETA SPORT SARNO	- SIRIGNANO 1963	6 - 4
RIZLA GROUP SERINO	- CASAMARCIANO	1 - 2
S. MICHELE SOLOFRA	- S. VINCENZO UNITIS	1 - 1
TAURANO	- PER SAN MARZANO	1 - 0

GIRONE D - 15 Giornata - R		
(1) ABELLINUM CALCIO 2012	- FRIGENTO A.S.D.	4 - 1
E206 GRAVIT WALTER LANDI	- AUDAX MELITENSE	0 - 4
FONTANAROSA A. FORTUNATO	- PATERNOPOLI	1 - 0
GESUALDO	- POLISPORTIVA DIL. LIONI	1 - 0
PARCO AQUILONE	- VIRTUS STURNO GROTTA	3 - 0
POLISPORTIVA CALITRI	- CENTRO STORICO AVELLINO	2 - 1
SPORTING ARIANO 2006	- ATLETICO SAN POTITO ULTRA	5 - 0
VOLTURARA TERMINIO	- LACEDONIA	4 - 2

GIRONE E - 15 Giornata - R		
(BARRESE F.C.	- ARCO SECONDILI	2 - 3
BOYS PIANURESE 2005	- PONTICELLI	2 - 4
PLAJANUM	- MILLENIUM BELLAVISTA S.C.	1 - 3
PROGETTO 11 RIONE FELLINO	- MONDO SPORT	0 - 0
REAL SANT AGNELLO	- SPORTING CAMPANIA	7 - 0
TORRESE	- VIRTUS S. ANTONIO ABATE	8 - 3
UNITED PORTICI	- SANITÀ CALCIO	0 - 3

GIRONE F - 15 Giornata - R		
ACERNO CALCIO	- CENTRO STORICO SALERNO	2 - 1
AUDAX SALERNO	- SPORTING PONTECAGNANO	3 - 3
CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	- SIMONE FIERRO F.C.	3 - 0
FISCIANO	- POLISPORTIVA BARONISSI	3 - 1
GIFFONI SEI CASALI	- ATLETICO FAIANO	9 - 11
HONVEED COPERCHIA	- CAMPAGNA	5 - 4
REAL BELLIZZI	- OLYMPIC SALERNO	4 - 3
VALENTINO MAZZOLA	- VIGNALE CALCIO 2009	1 - 2

GIRONE G - 15 Giornata - R		
CERTOSA DI PADULA	- ACQUAVELLA	4 - 0
FI.PE	- ALFANESE	4 - 0
NEW MASSA	- SASSANO CALCIO	1 - 1
NUOVA SAN VITO SAPRI	- PRO COLLIANO	7 - 4
PATTANO 1966	- HERAJON	3 - 4
REAL PALOMONTE	- GREGORIANA	1 - 1
ROFRANO	- CICERALE TERRA DEI CECI	4 - 2

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

GIRONE C - 2 Giornata - A		
H20 RIARDO SOCCER	- GREEN TEAM VITULAZIO	4 - 0

GIRONE D - 2 Giornata - A		
ROCCA SAN FELICE	- VALLATESE	3 - 2

GIRONE E - 2 Giornata - A		
ATHLETIC GROTTOLELLA	- NUSCO 75	2 - 0

GIRONE F - 2 Giornata - A		
REAL PAGO	- SPARTA SAN GENNARO	3 - 0

GIRONE G - 2 Giornata - A		
PRO SAN GIORGIO SOCCER	- UMBERTO MARINO	2 - 1

GIRONE H - 2 Giornata - A		
DEPORTIVO DORIA	- REAL CAPRIGLIA	1 - 0

GIRONE I - 2 Giornata - A		
CALCIO STELLA	- LICINELLA	2 - 3

GIRONE L - 2 Giornata - A		
ATLETICO PISCIOTTA	- PRO ATENA CALCIO	2 - 0

REGIONALE FEMMINILE

GIRONE A - 14 Giornata - R		
FEMMINILE PONTECAGNANO	- NAPOLI DREAM TEAM	2 - 1
FRATTESE S.R.L.	- LE STREGHE BENEVENTO C.F.	3 - 2
IRPINIA SPORT	- VIRTUS PARTENOPE	0 - 4
PRATER CLUB NAPOLI	- NAPOLI C.F.M. COLLANA	0 - 5
SANT EGIDIO FEMMINILE	- SPORTING GIRLS NOCERINA	12 - 1
WOMAN CALVIZZANO	- DOMINA NEAPOLIS ACADEMY	2 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA

GIUDICE SPORTIVO

Si pubblicano di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Sergio Longhi, alla presenza del rappresentante dell'A.I.A., nelle sedute del 29 e 30/5/2017.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/ 5/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 27/ 5/2017 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 - SIMONE FIERRO F.C

Il GST letto il referto arbitrale rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della squadra Simone Fierro F.C.; P.Q.M. in applicazione dell'articolo 53 comma 2 NOIF e dell'articolo 17 comma 3 CGS delibera di infliggere alla società Simone Fierro F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3/0, la penalizzazione di un punto in classifica(1pt) e l'ammenda di euro 150,00, relativa alla prima rinuncia; fa obbligo alla società Simone Fierro F.C. di versare alla società Club Gioventù Tramonti la somma di euro 150,00, quale mancato incasso.

GARA DEL 27/ 5/2017 E206 GRAVIT WALTER LANDI - AUDAX MELITENSE

Il GST letto il referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe: rileva che la società E206 Gravit Walter Landi inizialmente schierava in campo solo sette calciatori; rileva, altresì, che al minuto 2° del secondo tempo a causa dell'infortunio di un calciatore la suddetta squadra rimaneva in numero insufficiente per proseguire la gara, e conseguentemente il DDG era costretto a sospendere la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica, PQM, letta la regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ed in applicazione dell'art. 17 del CGS , DELIBERA di infliggere alla società E206 Gravit Walter Landi la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 4, acquisito sul campo al momento della sospensione. Per i provvedimenti disciplinari si rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 27/ 5/2017 PARCO AQUILONE - VIRTUS STURNO GROTTA

Il GST letto il referto arbitrale relativo alla gara suindicata; rileva che la società Virtus Sturno schierava solo sette giocatori all'inizio della gara; rileva, altresì, che a causa dell'infortunio di un proprio calciatore al minuto 14 del primo tempo il DDG era costretto a sospendere definitivamente la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica della società Virtus Sturno; PQM letta la Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, ed in applicazione dell'art. 17 del CGS delibera di infliggere alla società Virtus Sturno la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0; rimanda alla camicia di gara per gli eventuali provvedimenti disciplinari.

GARA DEL 27/ 5/2017 PUGLIANELLO – DUGENTA

il GST , letto il referto arbitrale della gara in epigrafe, rileva che la gara non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Dugenta; PQM in applicazione dell'art. 53, comma 2, delle NOIF, e dell'art. 17 del CGS , delibera di infliggere alla società Dugenta la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 a 0, l'ammenda di euro 150,00 per la prima rinuncia, ed un punto di penalizzazione in classifica; fa obbligo alla società Dugenta di versare a a favore della società Puglianello la somma di euro 150,00, quale indennizzo per il mancato incasso.

GARA DEL 27/ 5/2017 REAL S. FELICE A CANCELLO - REAL CAMPOLI

Il GST letto il referto arbitrale, rilevato che la gara in epigrafe è stata sospesa al minuto 2 del secondo tempo per la sopravvenuta inferiorità numerica della squadra Real Campoli, che inizialmente aveva schierato in campo undici calciatori, ma era tornata in campo all'inizio del secondo tempo con soli sette calciatori, uno dei quali si infortunava, così portando a sei il numero dei componenti la squadra; letta la Regola n. 3 del Regolamento di Gioco del Calcio, ai sensi dell'art. 17 CGS infligge alla società Real Campoli la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3/0.

GARA DEL 27/ 5/2017 REAL SANT AGNELLO - SPORTING CAMPANIA

Il GST letto il referto arbitrale ed il supplemento relativo alla gara in epigrafe, rileva che la società Sporting Campania schierava inizialmente solo sette calciatori e che nel corso della gara, e precisamente all'inizio del secondo tempo si infortunava un calciatore della citata società per cui il DDG era costretto a sospendere l'incontro per la sopravvenuta inferiorità numerica; PQM letta la Regola n.3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ed in applicazione dell'art. 17 del CGS, delibera di infliggere alla società Sporting Campania la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 7 a 0, acquisito al momento della sospensione; per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli e delle società si rimanda alla camicia di gara.

GARA DEL 27/ 5/2017 SAN MARCO EVANGELISTA – RIONE LIBERTA

Il GST letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza ingiustificata della società Rione Libertà, PQM in applicazione del combinato disposto articolo 53 comma 2 NOIF ed articolo 17 comma 3 CGS delibera di infliggere alla società Rione Libertà la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato si 3/0 , con la penalizzazione di un punto (1pt) in classifica e l'ammenda di euro 150,00 relativa alla prima rinuncia; fa obbligo alla società Rione Libertà di versare a favore della società San Marco Evangelista la somma di euro 150,00, quale mancato incasso.

GARA DEL 27/5/2017 SPORTING ARIANO 2006 - ATLETICO SAN POTITO ULTRA

Il GST letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe veniva sospesa al primo minuto del secondo tempo per la sopraggiunta inferiorità numerica della società Atletico San Potito Ultra; invero, la medesima società schierava inizialmente undici calciatori e durante il corso della gara cinque calciatori causa infortunio erano costretti ad abbandonare il terreno di gioco, così veniva a configurarsi l'inferiorità numerica che costringeva il direttore di gara a sospendere definitivamente la stessa; PQM in applicazione dell'articolo 17 CGS infligge alla società Atletico San Potito Ultra la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 5/0, acquisito sul campo al momento della sospensione; rimanda alla camicia di gara per gli eventuali provvedimenti disciplinari

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 350,00 TAURANO

per aver ritardato volontariamente la consegna al DDG della distinta di gara, al fine di conoscere preventivamente il risultato delle altre gare che si disputavano in contemporanea; inoltre proprio dirigente, a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dal DDG, apriva un cancello divisorio con il pubblico, consentendo l'accesso al TDG di persone non autorizzate e così costringendo il DDG a sospendere momentaneamente la gara per riprenderla solo dopo che le condizioni di calma erano state ripristinate; lo spogliatoio del DDG si presentava in condizioni igienico sanitarie pessime

Euro 300,00 DUGENTA

vedi delibera.

Euro 300,00 SIMONE FIERRO F.C.

vedi delibera

Euro 120,00 GESUALDO

per ripetuti e gravi insulti al DDG profferiti da propri sostenitori per tutta la durata della gara

Euro 100,00 PAOLISI 2000

per aver consentito a un proprio dirigente di sedere in panchina nonostante in corso di inibizione, nonché per il comportamento dei propri sostenitori che al termine della gara minacciavano e tentavano di aggredire i calciatori della squadra avversaria arrampicandosi ai cancelli e scagliando calci e pugni.

Euro 50,00 SAN NICOLA CALCIO 2009

per essere arrivata in grave ritardo nella struttura sportiva determinando il ritardato inizio della gara.

Euro 50,00 TORRESE

assenza richiesta forza pubblica

Euro 35,00 SPORTING PONTECAGNANO

errata numerazione delle divise da gioco

Euro 25,00 IL MANDAMENTO

assenza forza pubblica e relativa richiesta

Euro 25,00 POLISPORTIVA VOLTURNO

assenza del tabellone per le sostituzioni

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 30/ 9/2017

RAZZANO DOMENICO (PAOLISI 2000)

per essere entrato ripetutamente sul terreno di giuoco mentre dava indicazioni alla propria squadra, nonché per non aver rispettato la precedente inibizione (fino al 1° giugno 2017 come da C.U. n.116 del 25 maggio 2017).

A CARICO DI MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 12/ 6/2017

PESCE CARMINE (MONTEFORTE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

ANNUNZIATA ALFONSO (PER SAN MARZANO)

espulso per condotta violenta, si rendeva protagonista di una rissa

CARDAROPOLI ANIELLO (TAURANO)

espulso per condotta violenta, si rendeva protagonista di rissa

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CURIA LEONARDO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PERUGINI CRISTIAN (FOGLIANISE)

VILLANI ROMOLO (GESUALDO)

FERRA NICOLA (NEW MASSA)

VOLPE SIMONE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

SITTINIERI GIORGIO (RIZLA GROUP SERINO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

ABATIELLO ARMANDO (ALBANOVA CALCIO)

GIUSTO ROSARIO TONY (PATERNOPOLI)

CASTELLANO GIANLUCA (POLISPORTIVA DIL. LIONI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCOGNAMIGLIO GENNARO (ATHLETIC POGGIOMARINO)

ONORATO FRANCESCO (CARDITO CALCIO)

FRANZESE SALVATORE (CASAMARCIANO)

ONCIA ENRICO (FULGOR SANGIORGIO)

GIALLUCCIO EMMANUELE (IL MANDAMENTO)

GALLO RAFFAELE (PAOLISI 2000)

DI RUOCCO ALESSANDRO (VIRTUS S. ANTONIO ABATE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

PETROCCIONE ANTONIO (FONTANAROSA A. FORTUNATO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PASTORE FABIO (FOGLIANISE)

SEQUINO BIAGIO (NAPOLI NORD)

ANNUNZIATA GIUSEPPE (PER SAN MARZANO)

DI SORBO ANTONIO (POLISPORTIVA VOLTURNO)

DI SORBO ARMANDO (POLISPORTIVA VOLTURNO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

AMABILE RAFFAELE (FOGLIANISE)

DAMBROSIO ANTONIO (FONTANAROSA A. FORTUNATO)

ESPOSITO FRANCESCO (JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)

LISENNI DOMENICO (LIBERTAS S. MARCO TROTTI)

MASSARO DARIO (MONDO SPORT)

DAHABA MAMADOU LAMINE (MONTEFORTE)

MARSICANO ANTONIO (PAOLISI 2000)

DI PAULI ALESSANDRO (PLAJANUM)

MARTONE FRANCESCO (REAL PALOMONTE)

FILARMONICO ANGELO (RIZLA GROUP SERINO)

BOCHICCHIO ALESSANDRO (SPORTING PONTECAGNANO)

DELUCIA ARNALDO (TAURANO)

CANGIANO GIORGIO (VIRTUS LIBURIA)

DE FILIPPO ANTONIO (VITULANO)

AMMONIZIONE (XIII INFR)

BIANCOLINO FELICE (NUOVA BOYS CAIVANESE)

AMMONIZIONE (XII INFR)

NOBILE PAOLO (GIFFONI SEI CASALI)

DE MAIO ANTONIO (S. MICHELE SOLOFRA)

AMMONIZIONE (XI INFR)

MENINNO ANGELO (E206 GRAVIT WALTER LANDI)

PESCE FABIO (MONTEFORTE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

PORRINI ROBERTO (ATLETICO SAN MARCO EV.STA)

CAIRELLA NICOLA (FOGLIANISE)

DIFRONZO GIUSEPPE (FONTANAROSA A. FORTUNATO)

BROGGI GIUSEPPE (MONTEFORTE)

PETRONE PIO KEVIN (MONTESARCHIO)

ANZALONE GIUSEPPE (PAOLISI 2000)

DEL GAIZO LUIGI (S. MICHELE SOLOFRA)

CARTA CARLO (SAN NICOLA CALCIO 2009)

AMMONIZIONE (VII INFR)

D AVINO GIANNI	(ATHLETIC POGGIOMARINO)	PICCIRILLO FELICE	(FULGOR SANGIORGIO)
PESIRI MATTIA	(GESUALDO)	VITALE DINO	(GESUALDO)
CANTILE DOMENICO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)	MIRRA ARMANDO	(LIBERTAS S.MARCO TROTTI)
BARILE CIRO	(MONDO SPORT)	IAQUINANGELO VINCENZO	(NAPOLI NORD)
MIRRA NICOLA	(NAPOLI NORD)	LANNI ROBERTO	(PAOLISI 2000)
NASTRI PIERPAOLO	(REAL PALOMONTE)	NICOLINI EMANUEL	(S.MICHELE SOLOFRA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIANCO NICOLA	(ATLETICO FAIANO)	SIMONE ALBERTO	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)
AVERSANO ANDREA	(CARDITO CALCIO)	MEMMOLO ALFERIO	(GESUALDO)
CAPOZZA LUCA	(GREGORIANA)	SORGENTE VINCENZO	(JUNIOR SAN CIPRIANO 2005)
DE DOMINICIS PASQUALE	(PATERNOPOLI)	LONGOBARDI ANGELO	(PER SAN MARZANO)
SALERNO ANTONIO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	D AMORE GIACINTO	(RIZLA GROUP SERINO)
PAGANO ANTONIO	(S. VINCENZO UNITIS)	QUALANO ANTONIO	(TORRESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

CINDEA GEANI MARIAN	(ALBANOVA CALCIO)	ALBANO ONOFRIO	(ATHLETIC POGGIOMARINO)
SANTAMARIA GENNARO	(ATLETICO FAIANO)	MANZO DANIELE	(AUDAX SALERNO)
CARACCILO VINCENZO	(GESUALDO)	DE SIMONE SIMONE GIUSEPPE	(GESUALDO)
COMPARE ANTONIO	(MONTESARCHIO)	RICCIO DANIELE	(PATERNOPOLI)
COPPOLA CARLO	(POLISPORTIVA VOLTURNO)	IANNOTTI MATTEO	(POLISPORTIVA VOLTURNO)
REGA GIUSEPPE	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)	CASTELLANO ROBERTO	(REAL SANT AGNELLO)
LONGO RAFFAELE	(S. MICHELE SOLOFRA)	COPERTINO ANIELLO	(S. VINCENZO UNITIS)
ALTIERI VITO	(SASSANO CALCIO)	SICA GIANLUCA	(SPORTING PONTECAGNANO)
DI MEO MARIO	(TAURANO)	DONNARUMMA FELICE	(TAURANO)
VITOLO VINCENZO	(VIRTUS AFRAGOLA SOCCER)	TIROZZI GENEROSO	(VIRTUS LIBURIA)
FORGIONE PASQUALE	(VITULANO)		

AMMONIZIONE (II INFR)

SCHIAVONE FAUSTO	(ALBANOVA CALCIO)	GRILLO ANTHONY	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)
MOTTA FRANCESCO	(ATLETICO SAN MARCO EV.STA)	GUERRIERO CARMINE	(IL MANDAMENTO)
FUSCO CARLO	(LIBERTAS S. MARCO TROTTI)	MADDALONI STEFANO	(PAOLISI 2000)
D ANNA CIRO	(PROGETTO 11 RIONE FELLINO)	DINOLFO THOMAS	(PROGETTO 11 RIONE FELLINO)
RAGOSTA FRANCESCO JUNIO	(PROGETTO 11 RIONE FELLINO)	PISAPIA FERDINANDO	(REAL PONTECAGNANO FAIANO)
ROMEO ANGELO	(RIZLA GROUP SERINO)	MAIESE EMANUEL	(SASSANO CALCIO)
GIANNETTI CARMINE LUCA	(TAURANO)	CARPENTIERI ADAMO	(VITULANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CERASUOLO COSIMO	(ACERNO CALCIO)	PAPPALARDO MORENO	(AUDAX SALERNO)
GAETA ROBERTO	(CENTRO STORICO SALERNO)	MAIONE GIACOMO	(FULGOR SANGIORGIO)
BARONE LUCIANO	(IL MANDAMENTO)	MATTERA ALESSANDRO	(MONDO SPORT)
RUSSO IVAN	(PROGETTO 11 RIONE FELLINO)	INFANTE ANTONIO	(S. VINCENZO UNITIS)
DESIO RICCARDO	(SPORTING PONTECAGNANO)	GAROFALO ALFONSO	(VIRTUS LIBURIA)
DE DUONNI EUGENIO	(VITULANO)	VETRONE LUIGI	(VITULANO)

GARE DEL 28/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 200,00 POLISPORTIVA CALITRI

per aver omesso adeguato controllo dell'accesso al TDG solo di persone autorizzate, così consentendo la presenza di un estraneo, individuato come sostenitore della società, che ingiuriava il DDG sia verbalmente che con gesti

Euro 50,00 CENTRO STORICO AVELLINO

mancanza dei cartelloni numerici per le sostituzioni dei calciatori

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

RIZZO CARMINE (PATTANO 1966)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VILLANO ROCCO (ALFANESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

VITA THOMAS (NUOVA SAN VITO SAPRI)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIORDANO EMILIO (ALFANESE) DIDIER ONANA (VOLTURARA TERMINIO)
GALLO UGO (VOLTURARA TERMINIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIV INFR)

COVELLUZZI CAMILLO (TEORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

RAGO PAOLO (POLISPORTIVA BARONISSI) MEO GERARDO (TEORA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SUPPA MARCO (AMOROSI) MARINO CIRO (ARCO SECONDILI)
CANGIANO GIUSEPPE (BOYS PIANURESE 2005) SESSA GIOVANNI (FISCIANO)
MARINO FERDINANDO (HERAJON) BOSCO FERNANDO (OLYMPIC SALERNO)
TRIMARCO PIERPAOLO (OLYMPIC SALERNO) DE MAIO VINCENZO (POLISPORTIVA BARONISSI)
DE SANTIS ALESSIO (POLISPORTIVA BARONISSI) CESTONE VINCENZO (POLISPORTIVA CALITRI)

AMMONIZIONE (XII INFR)

MOSCARIELLO RAFFAELE (REAL BELLIZZI)

AMMONIZIONE (XI INFR)

ACQUAVIVA OSVALDO (OLYMPIC SALERNO) PARISI GIOVANNI (VIGNALE CALCIO 2009)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CERRATO GUIDO (FISCIANO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

CRUMETTI GIOVANNI (ARCO SECONDILI) DANZE GAETANO (CERTOSA DI PADULA)
FERRUZZI ALDO (CICERALE TERRA DEI CECI) ANTUONI CARMELO (PATTANO 1966)
ZARRILLI ROCCO (POLISPORTIVA CALITRI) DI VECE GIUSEPPE (REAL BELLIZZI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

FRASCADORE MARIO (BARRESE F.C.) SORIA GIUSEPPE (BARRESE F.C.)
GUZZO ANDREA (PATTANO 1966) BIFULCO GIUSEPPE (POLISPORTIVA BARONISSI)
PREZIUSO ANDREA (TEORA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PECORARO LUCIANO (ALFANESE) SQUITIERI ANTONIO (INTERCAMPANIA)
BRACCIANTE ALESSANDRO (POLISPORTIVA BARONISSI) DI CATERINA RAFFAELE (ROFRANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTOLINI RAFFAELE (ACQUAVELLA) VILLARI GERARDO (FI.PE)
DIALLO ALCANTARA (NUOVA SAN VITO SAPRI) ROSSI SALVATORE (OLYMPIC SALERNO)
CORTESE VINCENZO (TEANO CALCIO 1939) CAVALIERE GIOVANNI (VALENTINO MAZZOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMERA DAFIOSMABUBAKAR (CENTRO STORICO AVELLINO) ISOLDI ISIDORO (FI.PE)
MOLISSE ANTHONY (INTERCAMPANIA) PEDERBELLI ALFREDO (OLYMPIC SALERNO)
BAVOSA FERNANDO (POLISPORTIVA CALITRI) FORNATARO ALFREDO (PRO COLLIANO)
MUGNANI LUCA (VALENTINO MAZZOLA)

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 75,00 SPARTA SAN GENNARO

per aver i propri sostenitori fatto esplodere nella loro tribuna almeno dieci petardi

Euro 50,00 REAL PAGO

per aver fatto esplodere un petardo in tribuna ed acceso alcuni fumogeni

Euro 50,00 VALLATESE

in quanto i propri sostenitori da una collinetta adiacente la rete di recinzione del campo sportivo lanciavano una bottiglia di vetro verso un calciatore della squadra locale, senza colpirlo.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

SCIALO LUIGI (PRO SAN GIORGIO SOCCER)

LANDI GAETANO

(REAL CAPRIGLIA)

ROCCO GENNARO (REAL CAPRIGLIA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 8/ 6/2017

DELLA VECCHIA AMATO MARIO S (NUSCO 75)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

RAGNO ANGELO (ROCCA SAN FELICE)

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 30/ 9/2017

CERSOSIMO NICOLA (PRO ATENA CALCIO)

per reiterate proteste nei confronti del DDG; per averlo insultato e per aver, alla notifica dell'espulsione, scagliato contro la bandierina, senza colpirlo.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

DELLA ROCCA MICHELE (GREEN TEAM VITULAZIO)

in quanto alla notifica della propria espulsione per condotta violenta, mentre lasciava il terreno di giuoco minacciava ed ingiuriava il DDG

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

STENDARDO CESARE (GREEN TEAM VITULAZIO)

CERSOSIMO PIETRO

(PRO ATENA CALCIO)

PRINCIPE VINCENZO (REAL CAPRIGLIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

D ELIA ANGELO (CALCIO STELLA)

DE PRISCO EDUARDO

(DEPORTIVO DORIA)

UGRAMIN ANDREA (PRO SAN GIORGIO SOCCER)

FLAMMIA ROCCO

(VALLATESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

PICARONE ANDREA (CALCIO STELLA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

MAZZA PIETRO (LICINELLA)

CERES FRANCESCO (NUSCO 75)

IANNICELLI CARMINE (REAL CAPRIGLIA)

SANGIOVANNI ORLANDO BERLINO (SPARTA SAN GENNARO)

ALTERIO NAVARRO RANDAL FRANCESC (UMBERTO MARINO)

CAPRIGLIONE FRANCESCO (VALLATESE)

DE STEFANO ANTONIO (VALLATESE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CRESCITELLI LUIGI	(ATHLETIC GROTTOLELLA)	DE MASI AMERIGO	(ATHLETIC GROTTOLELLA)
CAMMARDELLA CARMELO	(ATLETICO PISCIOTTA)	CAPPUCCIO GIULIANO	(ATLETICO PISCIOTTA)
CAPPUCCIO GIUSEPPE	(ATLETICO PISCIOTTA)	MAUTONE VITO	(ATLETICO PISCIOTTA)
RANA VOLO DIEGO	(ATLETICO PISCIOTTA)	RIZZA MICHELE	(ATLETICO PISCIOTTA)
AVELLA CIRO	(CALCIO STELLA)	CATALANO VINCENZO	(CALCIO STELLA)
CORBI GERARDO	(CALCIO STELLA)	TEDESCO UGO	(CALCIO STELLA)
FERRARO FERDINANDO	(DEPORTIVO DORIA)	GALASSO ANTONIO	(DEPORTIVO DORIA)
TESTA MIRKO	(DEPORTIVO DORIA)	TARTARO PIETRO	(GREEN TEAM VITULAZIO)
VETRELLA GIOVANNI	(GREEN TEAM VITULAZIO)	CALIERNO FABIO	(H2O RIARDO SOCCER)
FAMARA JAWARA	(H2O RIARDO SOCCER)	MAVILIO GIUSEPPE	(H2O RIARDO SOCCER)
DANIELE GIUSEPPE	(LICINELLA)	PETRAGLIA MIRKO	(LICINELLA)
SABIA ANTONIO	(LICINELLA)	SALL OUSMANE	(LICINELLA)
BRUNO ROSARIO	(PRO ATENA CALCIO)	COLANGELO CLAUDIO	(PRO ATENA CALCIO)
D AMELIO VITO	(PRO ATENA CALCIO)	ESPOSITO CIRO	(PRO ATENA CALCIO)
GARGIULO MARIO	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)	MANNA FRANCESCO	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)
PALADINO GENNARO	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)	PASCUCCI DIEGO	(PRO SAN GIORGIO SOCCER)
FORINO GIANBATTISTA	(REAL CAPRIGLIA)	ARIANNA SALVATORE	(REAL PAGO)
CALIENDO PIETRO	(REAL PAGO)	COZZOLINO RAFFAELE	(REAL PAGO)
DELLA MARCA ANTONIO	(REAL PAGO)	CHIEFFO MIRCO	(ROCCA SAN FELICE)
GAROFALO IVAN	(ROCCA SAN FELICE)	GRAZIANO GIACOMO	(ROCCA SAN FELICE)
SANTOLI FELICE	(ROCCA SAN FELICE)	AMMIRATI MARIO	(SPARTA SAN GENNARO)
AVINO GIOVANNI	(SPARTA SAN GENNARO)	DE VITO GIUSEPPE	(SPARTA SAN GENNARO)
BUONOCORE LUCA	(UMBERTO MARINO)	GUADAGNO DIEGO ANTONIO	(UMBERTO MARINO)
IMPARATO ROBERTO	(UMBERTO MARINO)	FONZO FRANCESCO	(VALLATESE)
PETRALIA GIOVANNI	(VALLATESE)		

CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE

GARE DEL 27-28/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CRISCUOLO ALESSANDRA (PRATER CLUB NAPOLI)
rivolgeva frasi ingiuriose nei confronti del DdG contestando il provvedimento disciplinare.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ORLANDO MARILINA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARE

SIGNORIELLO GIULIA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

AVAGLIANO OLGA (FEMMINILE PONTECAGNANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ASTA GIULIA (LE STREGHE BENEVENTO C.F.)

AMMONIZIONE (III INFR)

APICELA GAIA	(DOMINA NEAPOLIS ACADEMY)	DI MARTINO SHARON	(FEMMINILE PONTECAGNANO)
DI TOMASSI MARIKA	(FRATTESE S.R.L.)	CALANDRO FEDERICA	(LE STREGHE BENEVENTO C.F.)
SORRENTINO ANTONIETTA	(LE STREGHE BENEVENTO C.F.)	ASTARITA CONCETTA	(WOMAN CALVIZZANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

MINIERI MARIA TERESA	(IRPINIA SPORT)	MAROTTA CLAUDIA	(NAPOLI C.F.M. COLLANA)
RUSSO MARIA ROSARIA	(NAPOLI C.F.M. COLLANA)	LUONGO FATIMA	(VIRTUS PARTENOPE)

RISULTATI GARE DEL 27 – 28 MAGGIO 2017

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GIRONE A - 4 Giornata – A

FOOTBALL CLUB MARACANA	- SPORTING FUTSAL LIMATOLA	4 - 3
------------------------	----------------------------	-------

COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARA DI FINALE DEL 28.5.2017

LIBERTAS CERRETO	- MAMA FUTSAL SAN MARZANO	3 - 4
------------------	---------------------------	-------

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 JUNIORES

GARA DI FINALE DEL 28.5.2017

TRILEM CASAVATORE	- FUTSAL COAST	1 - 2
-------------------	----------------	-------

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 27/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

AURICCHIO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB MARACANA) RIVETTI SIMONE (FOOTBALL CLUB MARACANA)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BARBI DANIELE (FOOTBALL CLUB MARACANA) PANNELLA ANDREA (FOOTBALL CLUB MARACANA)
TORTORA SABATINO (FOOTBALL CLUB MARACANA) SABINO CLAUDIO (SPORTING FUTSAL LIMATOLA)

COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 28/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA

PELOSI GIUSEPPE (LIBERTAS CERRETO)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

CIANCIA DANIELE (MAMA FUTSAL SAN MARZANO)

COPPA CAMPANIA CALCIO A 5 JUNIORES

GARE DEL 28/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

RUSSO FRANCESCO (TRILEM CASAVATORE)

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

GAMBARDELLA VITTORIO (FUTSAL COAST)

RISULTATI GARE DEL 27 MAGGIO 2017

ATTIVITA AMATORI

GIRONE A - 14 Giornata - R

MEDINAT	- FARMAX	2 - 1
---------	----------	-------

ATTIVITA INTERSOCIALE

GIRONE A - 11 Giornata - R

EUROGOMME	- OUTSIDERS TEAM	2 - 1
MEDINAT	- HIG TECH DENTAL	6 - 0

AMATORIALI OVER

GIRONE A - 12 Giornata - R

BIORES AVIS	- AMICI FLEGREI INTERS	4 - 2
EVERGREEN NAPOLI	- MEGARIDE	2 - 1
OLD BOYS	- NEAPOLIS 64	3 - 1
POSILLIPO 1989	- PLANET 365	2 - 2
STELLA ROSSA 09	- PARTENOPE SOCCER	1 - 1

GIUSTIZIA SPORTIVA **GIUDICE SPORTIVO** **ATTIVITA AMATORI**

GARE DEL 27/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

IORIO VINCENZO (MEDINAT)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PETILLO ROBERTO (MEDINAT)

AMMONIZIONE (III INFR)

CATAPANO DOMENICO (FARMAX)

FRIZZIERO FAUSTO (FARMAX)

AMMONIZIONE (II INFR)

PEPE ANTONIO (MEDINAT)

AMMONIZIONE (I INFR)

MELE VINCENZO (FARMAX)

ATTIVITA INTERSOCIALE

GARE DEL 27/ 5/2017

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SOLA ANTONIO (OUTSIDERS TEAM)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE SANTIS ROSARIO (EUROGOMME)

CASTELLANO BIAGIO (OUTSIDERS TEAM)

AMMONIZIONE (I INFR)

DI GIACOMO CLAUDIO (EUROGOMME)

MONTESANO ANTONIO (EUROGOMME)

AMATORIALI OVER

GARE DEL 27/ 5/2017

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDA

Euro 150,00 NEAPOLIS 64

presenza indebita di persone non autorizzate sulla panchina; propri sostenitori invadevano il terreno di giuoco, al termine del primo tempo di giuoco; diversi calciatori della società sprovvisti di numeri sulla divisa di giuoco

Euro 50,00 OLD BOYS

calciatori sprovvisti di numeri sulla divisa di giuoco

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 29/ 6/2017

CONTELLA LUIGI (NEAPOLIS 64)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

DI PINTO GIOVANNI (NEAPOLIS 64)

espulso per somma di ammonizione nell'abbandonare il terreno di giuoco protestava e dava un schiaffo alla nuca del DDG

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ESPOSITO VINCENZO (OLD BOYS) DIMARE CIRO (POSILLIPO 1989)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BASILE GIUSEPPE (NEAPOLIS 64)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MONTECATINO ERNESTO (OLD BOYS) COCCORESE ANTONIO (PLANET 365)

AMMONIZIONE (III INFR)

CARPONI GIUSEPPE (AMICI FLEGREI INTERS) SANGIOVANNI CIRO (OLD BOYS)
CAVALIERE MASSIMO (STELLA ROSSA 09)

AMMONIZIONE (II INFR)

DEL GIUDICE ANTONIO (NEAPOLIS 64) MIRATA CIRO (NEAPOLIS 64)
SORBELLINI DOMENICO (NEAPOLIS 64) DANIELLO DIMITRI (OLD BOYS)
LONGO SILVESTRO (POSILLIPO 1989) PERRUNO GIOVANNI (POSILLIPO 1989)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCOTTO DI LUZIO UMBERTO (AMICI FLEGREI INTERS) FIORILLO FULVIO (BIORES AVIS)
PALLONETTO ALFONSO (PLANET 365) SERINO PIETRO (POSILLIPO 1989)

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

INTEGRAZIONE

ERRONEAMENTE NON PUBBLICATO IL PATTEGGIAMENTO, SUL C.U. N.116 DEL 25 MAGGIO

IN RIFERIMENTO:

FASC. 685

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.); avv. G.M. Benincasa; avv. M. Iannone; avv. F. Mottola; dott. G. De Vincentiis.

Proc.11021/522pfi16-17/MB/CS/mg del 6.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Provinciali Napoli).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gaetano Mosca, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real G.Scirea, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; Sig. Domenico Perrella, dirigente accompagnatore della società ASD Real G.Scirea, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Real G.Scirea,, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore; per la gara: Asd Real G. Scirea / Melito Bocchetti del 16/11/2014.

All'udienza del 22/05/2017 il Difensore Sig. Mosca Luigi, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti (ad eccezione del Sig. Luigi Basilisco), chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Gaetano Mosca mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Perrella Domenico mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Real G. Scirea la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di uno punto di penalizzazione ridotta come sopra).

La Procura Federale, in persona dell'Avv. M. Libertino, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per Sig. Gaetano Mosca mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Perrella Domenico mesi 2 (due) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Real G. Scirea la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 300,00 di ammenda e di uno punto di penalizzazione ridotta come sopra).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

RIUNIONE DEL 29 MAGGIO 2017

FASC. 710

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; dott. G. De Vincentiis; avv. R. Cangiano; avv. M. Sepe

Proc.11722/561pfi16-17/MB/CS/ps del 26.04.2017 (Camp.to Regionali Allievi).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pezzella Raffaele, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Rangers Qualiano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Rizzo Mario, (gare del 8.03.2015, 15.02.2015, 15.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Migliaccio Nunzio, allenatore-dirigente accompagnatore della società ASD Rangers Qualiano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD Rangers Qualiano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Rangers Qualiano malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Migliaccio Nunzio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pezzella Raffaele, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in

titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. ASD Rangers Qualiano ed il suo Presidente sig. Pezzella Raffaele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'odierna udienza nessuno è comparso Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Rizzo cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Migliaccio Nunzio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Pezzella Raffaele la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società ASD Rangers Qualiano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD Rangers Qualiano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Mario Rizzo cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Migliaccio Nunzio la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per il Presidente Pezzella Raffaele la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; e per la società ASD Rangers Qualiano la penalizzazione di punti tre (3) in classifica ed € 400,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 647 E 662

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente), Avv. M. Iannone, avv. F. Mottola, avv. N. Di Ronza, dott. G. De Vincentiis.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. n. 9818/417pfi16-17/CS/MB/cf del 13.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Napoli) A CARICO DI:

Sig. Luca Vincenzo Caliendo, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Domenico Nunziata, (gara del 4.05.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vittorio Annunziata, dirigente accompagnatore della società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi ell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. n.10431/422 pfi16/17/CS/MB/gb del 24.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Napoli) A CARICO DI:

Sig. Luca Vincenzo Caliendo, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD San Gennaro Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Aniello D'Avino, (gare del 26.10.2014 e 9.02.2015), per

violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Mario Pugliese e Antonio Franzese, dirigenti accompagnatori della società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD S.C. San Gennaro Vesuviano, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per le condotte riconducibili a carico del proprio Presidente, del calciatore e del proprio dirigente accompagnatore; la società Sorrento Calcio Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato.

La Procura Federale, col deferimento recante numero 9818/417pfi16-17/CS/MB/cf del 13.03.2017 ha rilevato che il calciatore Domenico Nunziata è stato impiegato nella gara del 4.05.2015 dalla società ASD Sc San Gennaro Vesuviano malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vittorio Annunziata con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Luca Vincenzo Caliendo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Ed ancora la Procura Federale, con deferimento recante n. 10431/422 pfi16-17/CS/MB/gb del 24.03.2017 (Camp.to Giovanissimi Napoli), ha rilevato che il calciatore Aniello D'Avino è stato impiegato nelle gare del 26.10.2014 e 9.02.2015 dalla società ASD San Sc Gennaro Vesuviano benché tesserato con altra squadra, la Sorrento Calcio Srl. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Mario Pugliese e Antonio Franzese con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Luca Vincenzo Caliendo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

La Società ASD San Sc Gennaro Vesuviano ed il suo Presidente sig. Luca Vincenzo Caliendo non facevano pervenire memorie difensive per nessuno dei deferimenti in epigrafe indicati. Il Tribunale si riservava in camera di consiglio. Sciolta la riserva il Tribunale rileva che le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata. Preliminarmente sussistendo la parziale connessione soggettiva e connessione oggettiva si dispone la riunione dei procedimenti, anche per l'evidente continuazione della condotta del presidente e della società deferiti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore sig. Aniello D'Avino quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore sig. Domenico Nunziata tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente sig. Mario Pugliese mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente sig. Antonio Franzese mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente sig. Vittorio Annunziata mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Luca Vincenzo Caliendo la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; per la società ASD San Gennaro Vesuviano la penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica ed € 700,00 di ammenda e per la società Sorrento Calcio Srl la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risultano che i calciatori in epigrafe fossero tesserati per la soc. ASD San Gennaro Vesuviano alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in più gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente

inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, con particolare riferimento alla continuità da parte del presidente, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a:
il calciatore sig. Aniello D'Avino quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore sig. Domenico Nunziata tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente sig. Mario Pugliese mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente sig. Antonio Franzese mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente sig. Vittorio Annunziata mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Luca Vincenzo Caliendo la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società ASD San Gennaro Vesuviano la penalizzazione di punti 3 (tre) in classifica ed € 400,00 di ammenda; e per la società Sorrento Calcio Srl l'ammenda di € 150,00 .

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del C.R. Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 706

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi; avv. R. Cangiano; avv. M. Sepe

Proc.11703/618pfi16-17/CS/MB/sds del 26.04.2017 (Camp.to Giovanissimi Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Bruno Ferrone, (gara del 15.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vincenzo Calamarino, dirigente accompagnatore della società Apd CeG. Oliviero, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Apd CeG.Oliviero, malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vincenzo Calamarino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico dello stesso, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. All'odierna udienza nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Bruno Ferrone tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Calamarino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Apd CeG.Oliviero, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Bruno Ferrone tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Vincenzo Calamarino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 705

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi; avv. M. Sepe

Proc.11711/916pfi16-17/CS/MA/ac del 26.04.2017 (Campionato Regionale Prima Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Marcello D'Auria , all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Taverna, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Angelo D'Aloia (gare del 16.11.2014, 2.11.2014, 7.06.2015) e Angelo Chiapparone (gara del 25.04.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Raffaele D'Auria e Carlo Castagna dirigenti accompagnatori della società ASD REAL TAVERNA, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Real Taverna per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe sono stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Taverna malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiale Sigg. Raffaele D'Auria e Carlo Castagna con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Marcello D'Auria, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Real Taverna ed il suo Presidente sig. Marcello D'Auria, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza odierna nessuno era presente. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Angelo D'Aloia quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Chiapparone Angelo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Castagna Carlo la squalifica di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente D'Auria Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente D'Auria Marcello la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Real Taverna la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica ed € 450,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Real Taverna alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai

tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Angelo D'Aloia quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Chiapparone Angelo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Castagna Carlo la squalifica di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente D'Auria Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente D'Auria Marcello la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; e per la società Asd Real Taverna dichiara non luogo a procedere poiché la Società ha cessato tutte le attività.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 709

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi; avv. M. Sepe

Proc.11693/556pfi16-17/MB/CS/ps del 26.04.2017 (Campionato Giovanissimi Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cecere Brunello, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD F.P.C. Calcio, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Konduah Elian, (gara del 29.11.2014), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Ferrara Raffaele, dirigente accompagnatore della società ASD F.P.C. CALCIO, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società ASD F.P.C. Calcio, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD F.P.C. Calcio malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Ferrara Raffaele con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Cecere Brunello, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Società ASD F.P.C. Calcio ed il suo Presidente sig. Brunello Cecere, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Konduah Elian tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ferrara Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cecere Brunello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD F.P.C. Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. ASD F.P.C. Calcio alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di

non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Konduah Elian tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ferrara Raffaele la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cecere Brunello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società ASD F.P.C. Calcio la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 700

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo (Vice Presidente); avv. G.M. Benincasa; avv. S. Selvaggi.

Proc.11544/687pfi16-17/CS/MB/acr del 19.04.2017 (Camp.to Esordienti Avellino).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale Massimo, all'epoca dei fatti Presidente della società ASD Hellas Altavilla, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF;

calciatore: Rossi Alberico, (gara del 29.03.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Vello Mario, dirigente accompagnatore della società ASD Hellas Altavilla, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Hellas Altavilla, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società ASD Hellas Altavilla malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Vello Mario con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pasquale Massimo, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Hellas Altavilla ed il suo Presidente sig. Pasquale Massimo, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna, ove si presentava il Presidente Pasquale Massimo che esibiva documentazione per la regolarizzazione del calciatore Rossi Alberico facendo presente che il tesseramento era stata indicata una data di nascita errata. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Rossi Alberico tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Vello Mario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pasquale Massimo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Hellas Altavilla la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che come risulta dagli atti, in realtà, il calciatore Rossi Alberico era stato tesserato con indicazione però con una data di nascita errata. In assenza pertanto di qualunque intento doloso di far giocare un calciatore non tesserato.

P.Q.M., il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

Il proscioglimento di tutti i deferiti.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 697

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; avv. G. M. Benincasa; avv. M. Iannone.

Proc.11135/694pfi16-17/CS/MB/vdb del 10.04.2017 (Campionato Provinciale Terza Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tony Pellecchia, all'epoca dei fatti Presidente della società Usd Dinamo San Felice, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Antonio Aliberti, (gara del 13.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Marco Ingino, dirigente accompagnatore della società USD Dinamo San Felice, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Usd Dinamo San Felice, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società USD Dinamo San Felice malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Marco Ingino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Tony Pellecchia, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Usd Dinamo San Felice ed il suo Presidente sig. Tony Pellecchia, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Liberti tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Marco Ingino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Tony Pellecchia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Usd Dinamo San Felice la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Usd Dinamo San Felice alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Antonio Liberti tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Marco Ingino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Tony Pellecchia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Usd Dinamo San Felice la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 150,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 698

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; avv. G. M. Benincasa; avv. M. Iannone.

Proc.11492/782pfi16-17/MB/CS/acr del 18.04.2017 (Campionato Regionale Seconda Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pascale Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società Us Magorno, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Cingotti Angelo, (gara del 6.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig. Tavolaro Francesco, dirigente accompagnatore della società US Magorno, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Us Magorno, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società US Magorno malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Tavolaro Francesco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Pascale Giuseppe, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Us Magorno ed il suo Presidente sig. Pascale Giuseppe, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cingotti Angelo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tavolaro Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pascale Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Us Magorno la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Us Magorno alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Cingotti Angelo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Tavolaro Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pascale Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Us Magorno la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 699

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; avv. G. M. Benincasa; avv. M. Iannone.

Proc.11448/607pfi16-17/MB/CS/ps del 18.04.2017 (Campionato Esordienti 2° anno a 11).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ra Pasqualina Raia, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Mara Otto Fc, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Giovanni Gallo, (gara del 22.11.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; Sig.ra Fiorella Balzano, dirigente accompagnatore della società ASD Mara Otto FC, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Mara Otto Fc, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Mara Otto Fc malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Sig.ra Fiorella Balzano con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig.ra Pasqualina Raia, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. Asd Mara Otto Fc ed il suo Presidente sig.ra Pasqualina Raia, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giovanni Gallo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Fiorella Balzano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pasqualina Raia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Mara Otto Fc la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. Asd Mara Otto Fc alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: per il calciatore Giovanni Gallo tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Fiorella Balzano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Pasqualina Raia la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; e per la società Asd Mara Otto Fc la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica ed € 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 704

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; avv. G.M. Benincasa; Proc.11314/733pfi16-17/CS/MB/vdb del 13.04.2017 (Campionato Provinciale Terza Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Mirko Bruno, (gara del 6.01.2016 e 12.12.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5 del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S., nonché agli artt. 39 e 43 delle NOIF; la società E206 Gravit Walter Landi, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe è stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Monteleone malgrado non fosse tesserato. Ha anche rilevato che la distinta di gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Stefano Volpe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Stefano Volpe, l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. E206 Gravit Walter Landi, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mirko Bruno quattro (4) giornate di squalifica; e per la società E206 Gravit Walter Landi l'ammenda € 150,00. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta non risulta che il calciatore in epigrafe fosse tesserato per la soc. E206 Gravit Walter Landi alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Questo Tribunale prende atto del mutato orientamento della Procura in riferimento alle richieste sanzionatorie, formulate all'odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato; pur valutando la gravità delle condotte contestate, il Tribunale ritiene di non discostarsi da tali richieste, avuto riguardo, evidentemente agli effetti ormai già prodotti dall'atteggiamento sanzionatorio più severo che ha contribuito, allo stato, a ridimensionare il fenomeno disciplinare relativo ai tesseramenti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Mirko Bruno quattro (4) giornate di squalifica; alla società E206 Gravit Walter Landi l'ammenda € 150,00.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 694

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; avv. G. M. Benincasa; Proc.11314/733pfi16-17/CS/MB/vdb del 13.04.2017 (Campionato Provinciale Terza categoria).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Stefano Volpe, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore della società Asd Monteleone, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1, in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle NOIF e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF; la società Asd Monteleone, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto; per le gare; Asd Monteleone-Sporting Flumeri 2010 del 6/01/2016; Asd Monteleone – Vallesaccarda del 12/12/2015

All'udienza del 29/05/2017 il Difensore avv. Luigi Lalla, munito delle procure speciali dei soggetti deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.23 C.G.S. e segnatamente: per Sig. Stefano Volpe mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Monteleone la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di 2 punti di penalizzazione ridotta come sopra.)

La Procura Federale, in persona dell'Avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.23 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

per il Sig. Stefano Volpe mesi tre (3) di inibizione (s.b. mesi 4, ridotto come sopra per il rito); per la Società Asd Monteleone la sanzione di euro 250,00 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza (s.b. euro 350,00 di ammenda e di 2 punti di penalizzazione ridotta come sopra).

Le sanzioni decorrono dal primo giorno a quello della pubblicazione del C.U.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

ERRATA CORRIGE (C.U. 113 del 18 maggio 2017)

FASC. 679

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. I. Simeone; avv. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella.

Proc.11024/604pfi16-17/CS/MB/ep del 6.04.2017 (Campionato Provinciale di Terza categoria).

Letto il provvedimento pubblicato nel C.U. n. 113 del 18/05/2017 relativo alla condanna della Società Asd Virtus Grottaminarda dispone la correzione dell'errore materiale nella parte in cui è scritto "per la società Asd Virtus Grottaminarda la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica e 400,00 euro di ammenda" da intendersi per la Società Asd Virtus Grottaminarda dispone non luogo a procedere in quanto la Società risulta cessata l'attività (come da attestazione del Sistema) nell'anno sportivo 2015/2016 pubblicato sul C.U. N. 44 del 12/11/2015.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; avv. M. Sepe.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD ACQUAVELLA

Gara: Real Cafasso 100 / Asd Acquavella del 14/05/2017, Campionato Prima Categoria in riferimento al C.U. 113 del 18/05/2017.

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dello stesso. Invero, dall'istruttoria espletata con la lettura del referto arbitrale si evince che i fatti si sono realmente verificati come esattamente indicati e sanzionati. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le decisioni adottate; dispone incamerarsi la tassa a carico della Società reclamante.

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. S. Selvaggi; avv. V. Pecorella; avv. I. Simeone; avv. M. Sepe.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ASD CASTELVENIERI

Gara: Asd Castelvenieri / Asd Atletico Dragonea, del 30/04/2017, Campionato Terza Categoria in riferimento al C.U. 53 del 04/05/2017.

La C.S.A.T., letto il ricorso, sentita nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione visti gli atti ufficiali, rileva la accoglibilità dello stesso. Invero, risulta evidente una diversa ricostruzioni dei fatti da parte del Direttore di gara, il quale, mentre nel referto dichiarava che " al termine della gara mi accorgevo che mi erano stati rubati dal mio portafogli contanti per 130,00 euro", nella denuncia presentata alla Questura di Salerno affermava

invece che, andato via dall'impianto sportivo "dopo alcuni minuti mi fermavo presso il bar Pacifico per prendere un caffè, nella circostanza constatavo che ignoti ladri si erano impossessati di tutto il contante che avevo all'interno del portafoglio". In sostanza non si può affermare con certezza che il furto sia accaduto all'interno dell'impianto sportivo. Inoltre, non è verificabile quanto asserito dal Ddg nella suddetta denuncia che dopo essersi spogliato chiudeva a chiave lo spogliatoio destinato all'arbitro e si allontanava con le chiavi, tenuto conto che prima dell'inizio della gara in questione, era in corso un'altra partita per cui lo spogliatoio arbitrale era occupato da un altro Direttore di gara e al termine di questa prima partita era stato anche da altri tesserati. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di accogliere il reclamo della Asd Castelvenieri e di conseguenza annulla il provvedimento del G.S.T., rimettendo gli atti alla Procura Federale per eventuali valutazioni del caso. Nulla per la tassa a carico.

Componenti: avv. E. Russo (f.f. Presidente); avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ BOYS POSILLIPO

Gara: Promotion Soccer / Boys Posillipo, del 14/05/2017, Campionato Semifinale ritorno Allievi Regionali in riferimento al C.U. 76 del 11/05/2017.

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dello stesso. Invero, non sussistono elementi nuovi tali da poter modificare la decisione del G.S.T. resa sul referto di gara redatto in modo chiaro, non contraddittorio e preciso nei fatti contestati, tale da rendere il citato referto prova privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare il reclamo e per l'effetto conferma le decisioni del G.S.T.; dispone incamerarsi la tassa a carico della Società reclamante.

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. S. Selvaggi.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ ACCADEMIA CALCIO G.N. SIBILIA

Gara: Accademia Calcio G.N. Sibilìa / Asd Real Caposele, del 10/04/2017 – Campionato Allievi Provinciali, in riferimento al C.U. 43 del 18/05/2017 del. Avellino.

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva la sua fondatezza dello stesso. Invero, la Società reclamante deduce che alla gara prendeva parte il calciatore D'Alessio Gerardo, nato il 29/05/2003, non avendone titolo poiché non aveva compiuto il 14° anno di età e, pertanto, chiedeva la integrale riforma della delibera, adottata dal G.S.T. e pubblicata sul C.U. della delegazione Provinciale di Avellino n. 43 del 18/05/2017, che aveva rigettato il reclamo proposto dalla Società Accademia Calcio G.N. Sibilìa ritenendo che "la violazione dei limiti relativa all'età minima non pregiudica il regolare svolgimento della gara". Orbene, l'art. 39 N.O.I.F. stabilisce che, nella gara dei Campionati e dei tornei indetti dalla Lega, possono essere impiegati calciatori nel rispetto dei limiti minimi di età fissati nelle N.O.I.F. nonché dei limiti massimi e degli obblighi stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo della Lega nazionale Dilettanti, dei Comitati secondo gli indirizzi fissati dalla Lega stessa. Sul C.U. n. 1 C.R. Campania 29/07/2016 veniva precisato che, per la stagione agonistica 2016-2017, alla gara dei Campionati Allievi, organizzate dal Comitato Regionale Campania L.N.D., potevano partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati, nati dal 1/01/2000 in poi e che, comunque, avessero anagraficamente compiuto il 14° anno di età. Alla partita in oggetto, pertanto, prendeva parte il calciatore D'Alessio Gerardo il quale non aveva titolo non avendo compiuto, alla data della gara, 10/04/2017, il 14° anno di età per cui, nella fattispecie, trovano applicazione gli art. 39, commi 1 e 3, N.O.I.F. e 17, comma 5 punto a) C.G.S. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale letti gli art. 17-18-19 C.G.S.

DELIBERA

di accogliere il reclamo e per l'effetto, di infliggere alla Soc. Asd Real Caposele la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, di infliggere alla Soc. Asd Real Caposele l'ammenda di euro 30,00, di inibire il Sig. Corona Salvatore, dirigente della Società Asd Real Caposele fino a tutto il 17/06/2017; nulla per la tassa reclamo in relazione al giudizio di primo grado che per quello inerente a questa Corte.

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. R. Cangiano; avv. I. Simeone, avv. S. Selvaggi; dott. G. De Vincentiis.

RECLAMO DELLA SOCIETÀ GE.CA

Gara: S. Agnello / GE.CA. del 09/05/2017 – Campionato Esordienti Provinciali, in riferimento al C.U. 63 del 11/05/2017.

La C.S.A.T., letto il ricorso, visti gli atti ufficiali, rileva l'infondatezza dello stesso. Invero, la reclamante duole della eccessiva squalifica comminata a carico del calciatore Calabrese Gennaro. V'è da dire a tal proposito, che dall'esame del referto arbitrale, fonte piena e privilegiata ai sensi dell'art. 35 C.G.S., emerge in maniera chiara, precisa e senza alcuna contraddizione la responsabilità del predetto tesserato reo di aver "rifilato un pugno ad un avversario su una spalla, per cui è stato emanato durante la gara il provvedimento espulsorio". Considerato che tale condotta ha assunto un connotato evidente, questa Corte ritiene equa e proporzionata la sanzione comminata a carico del Sig. Calabrese in prime cure. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare di confermare a carico del calciatore calabrese Gennaro la sanzione disciplinare di quattro gare inflitta dal G.S.T.; dispone incamerarsi la tassa a carico della Società GE.CA.

* * * * *

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre l'8 giugno 2017.

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 1° giugno 2017.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Commissario Straordinario
Cosimo Sibia**